

Ordine degli Psicologi del Lazio

GLI PSICOLOGI E IL FISCO

Intervista al consulente sugli aspetti fiscali
e previdenziali della professione di psicologo
e dell'attività di psicoterapeuta

di Mario D'Aguanno e Flavio Petitta



FrancoAngeli

Ordine degli Psicologi del Lazio

GLI PSICOLOGI E IL FISCO

Intervista al consulente sugli aspetti fiscali
e previdenziali della professione di psicologo
e dell'attività di psicoterapeuta

di Mauro D'Aguanno e Flavio Petitta

FrancoAngeli

In copertina: particolare tratto da Gustav Klimt, L'albero della vita

Grafica della copertina: Elena Pellegrini

Copyright © 2006 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni specificate nel sito www.francoangeli.it

Indice

Presentazione , di <i>Emanuele Morozzo della Rocca</i>	pag. 11
Introduzione	» 13
di Mario D'Aguanno	» 13
di Flavio Petitta	» 14
1. L'attività professionale dello psicologo	» 15
1. Quali aspetti fiscali e previdenziali della professione di psicologo deve conoscere chi decide di intraprendere l'esercizio della libera professione?	» 15
2. Che cosa significano queste sigle?	» 15
3. Dove occorre rivolgersi per richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva?	» 17
4. Quali dati bisogna indicare nel modello AA/9 oppure AA/7?	» 18
5. Quali adempimenti fiscali, a seguito dell'attribuzione del numero di partita Iva, lo psicologo deve rispettare?	» 19
6. Vi sono particolari differenze ai fini fiscali tra l'attività svolta in forma individuale e quella associata?	» 19
7. Prescindendo da ogni considerazione fiscale, quali sono i vantaggi ad esercitare la professione in forma associata?	» 19
8. Quali elementi occorre indicare nell'atto costitutivo di uno studio associato?	» 20
9. Ci sono altri consigli pratici?	» 21
2. Iva: Imposta sul Valore Aggiunto	» 22
1. Lo psicologo esegue, principalmente, prestazioni di servizi. In quale circostanza si verifica una cessione di bene?	» 22

2. Quando si verificano queste circostanze?	pag. 23
3. Perché l'imposta si applica solo sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato?	» 23
4. In quali casi l'operazione si considera effettuata nel territorio dello Stato?	» 23
5. Cosa s'intende per esercizio di professione, o meglio quali atti che pone in essere lo psicologo rientrano tra i presupposti impositivi dell'Iva?	» 24
6. Chiariti i presupposti normativi dell'Iva, nell'aspetto pratico quando bisogna emettere la fattura?	» 24
7. Le fatture emesse dallo psicologo possono comprendere operazioni sia esenti, sia imponibili.	» 26
8. Cosa rappresenta e come si determina la base imponibile esposta in fattura?	» 29
9. Una volta determinata la base imponibile, nelle operazioni imponibili occorre calcolare ed esporre la relativa imposta a carico del cliente?	» 31
10. In quali casi lo psicologo può detrarre l'imposta relativa alle spese professionali?	» 31
11. Quali sono gli adempimenti fiscali conseguenti ai presupposti ed ai soggetti passivi dell'imposta, alle prestazioni imponibili ed esenti, alla base imponibile ed alla detrazione Iva sugli acquisti?	» 35
12. Come si registrano le fatture emesse?	» 39
13. Come si registrano le fatture relative agli acquisti?	» 39
14. Una volta compiute le registrazioni, come si determina l'imposta da versare?	» 41
15. Oltre alle scadenze indicate, sono previsti altri versamenti d'imposta?	» 42
16. Che cosa sono le dichiarazioni annuali?	» 43
17. Sono previsti casi di esonero dalla presentazione della comunicazione dati Iva?	» 44
18. Quali elementi sono indicati nella dichiarazione annuale?	» 44
19. Quali requisiti sono richiesti per il rimborso dell'imposta?	» 45
20. Sono previsti casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale?	» 45
21. Cosa s'intende per operazione intracomunitaria?	» 45
22. Esiste un elenco degli acquisti professionali con Iva detraibile?	» 46

3. Irpef/Ire: Imposta sul reddito delle persone fisiche	pag. 48
1. Chi sono i soggetti passivi dell'imposta?	» 48
2. Irpef/Ire riguarda tutti i redditi sopra elencati?	» 49
3. In che modo si determina il reddito complessivo?	» 49
4. Qual è la definizione del reddito di lavoro autonomo?	» 49
5. Come si determina il reddito di lavoro autonomo?	» 50
6. Esistono deroghe ai principi generali analizzati?	» 50
7. È possibile conoscere una concreta elencazione dei compensi e delle spese che interessano l'attività professionale dello psicologo?	» 53
8. Le disposizioni sinora esaminate si applicano anche agli studi associati?	» 65
9. Sono previsti casi d'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?	» 65
10. In che misura si applica l'imposta?	» 66
4. Irap: Imposta Regionale sulle Attività Produttive	» 68
1. Cosa si intende per attività autonomamente organizzata?	» 69
2. Come si determina la base imponibile Irap?	» 70
3. È possibile conoscere un elenco delle voci che interessano il valore della produzione netta?	» 71
4. Quali sono le spese professionali non deducibili ai fini Irap?	» 74
5. Occorre tenere appositi registri ai fini Irap?	» 75
6. Se l'attività professionale è organizzata in diverse Regioni, occorre presentare più dichiarazioni annuali Irap?	» 75
7. Lo psicologo è quindi tenuto a presentare la dichiarazione Irap?	» 76
8. È possibile ottenere il rimborso dell'imposta?	» 77
5. Scritture contabili	» 80
1. Il professionista deve tenere dei registri anche ai fini Irpef/Ire?	» 80
2. Cosa occorre indicare nel registro dei beni ammortizzabili?	» 81
3. Come devono essere tenuti i registri fiscali?	» 82
4. Quali adempimenti deve osservare lo psicologo che si avvale di collaborazioni?	» 83
5. Cosa comprende la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta?	» 84
6. Lo psicologo è in grado di soddisfare personalmente tutti questi adempimenti?	» 85

6. Regimi fiscali	pag. 87
1. Cosa s'intende per regime fiscale?	» 87
2. Com'è svolta l'assistenza fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria?	» 94
7. Dichiarazione annuale unificata: Modello Unico	» 97
1. Tutte le dichiarazioni annuali sono comprese nel Modello Unico?	» 97
2. Il Modello Unico com'è composto?	» 98
3. Come si presenta il Modello Unico?	» 98
4. Per quanto tempo occorre conservare la documentazione presente nel Modello Unico?	» 100
5. Quali sono, in sintesi, i termini di pagamento delle singole imposte?	» 100
6. Le imposte dovute in base al Modello Unico si possono versare in più rate?	» 102
7. È possibile apportare delle correzioni al Modello Unico già presentato?	» 103
8. In cosa consiste il ravvedimento operoso?	» 103
8. Modello di pagamento unificato F24	» 107
1. Con il Modello F24 cosa si può pagare?	» 107
2. Come si esegue il pagamento?	» 107
3. Nella compilazione del modello cosa occorre indicare?	» 108
4. Come si esegue la compensazione?	» 110
5. È possibile correggere errori relativi alla compilazione del modello?	» 111
9. Parametri presuntivi di compensi. Studi di settore	» 113
1. Quale finalità hanno questi strumenti dell'Amministrazione finanziaria?	» 113
2. Continuano ad applicarsi i parametri presuntivi di compensi?	» 113
3. Gli studi di settore rappresentano quindi un metodo d'accertamento?	» 114
4. Come si applica lo studio di settore?	» 115
5. Quali dati richiede il Modello TK20U?	» 116
6. Sono previste cause di esclusione dall'applicazione dello studio di settore?	» 120
7. Lo psicologo che svolge più attività professionali quale studio di settore deve utilizzare?	» 121

8. Quali effetti produce lo studio di settore applicato in fase sperimentale?	pag. 121
9. Qual è il loro contributo in merito agli studi di settore?	» 122
10. È possibile difendersi dagli accertamenti basati sui parametri presuntivi di compensi e studi di settore?	» 123
10. Enpap: Ente Nazionale Previdenza Assistenza Psicologi	» 125
1. Qual è l'attività istituzionale dell'Ente?	» 125
2. Chi sono i soggetti obbligati all'iscrizione?	» 125
3. Come si provvede all'iscrizione?	» 125
4. In che misura sono dovuti i contributi previdenziali?	» 126
5. Quali sono i singoli contributi annuali dovuti?	» 126
6. In quali casi viene ridotta la misura del contributo soggettivo minimo?	» 128
7. In che misura sono dovuti i contributi se l'iscrizione avviene nel corso dell'anno?	» 130
8. Quali sono le scadenze dei versamenti?	» 130
9. Cosa occorre indicare nella comunicazione annuale obbligatoria?	» 131
10. Quali sono le prestazioni corrisposte dall'Ente?	» 132
Riferimenti normativi	» 133
Glossario	» 139

Presentazione

di Emanuele Morozzo della Rocca *

Di questa pubblicazione si sentiva da tempo la necessità. Ritengo abbia il pregio di sorgere dalle concrete esigenze, dai dubbi e dalle incertezze come dai problemi che quotidianamente incontriamo nell'esercizio della nostra professione per tenere dietro ad una normativa che si fa sempre più complessa. Tra le ragioni che ci hanno spinto a realizzare una simile pubblicazione, vi è quindi in primo luogo l'esigenza di rispondere, in modo organico e completo, alle molteplici domande, anche di natura fiscale, che molto spesso ci vengono rivolte dai nostri iscritti. Ormai sono diversi i volumi pubblicati dall'Ordine con la casa editrice Franco Angeli, una manualistica professionale che può andare ad occupare un po' di spazio nella nostra libreria.

Il volume vuole avere l'intento di un ampio significato istituzionale, poiché concorre ad informare e formare la conoscenza di un corretto agire, inteso come un valore etico e deontologico, oltre ad andare incontro alle necessità di chi vuole approfondire ed orientarsi, annoverando tra questi non soltanto coloro che si sono avvicinati di recente alla professione.

Per questo confidiamo nella validità dell'iniziativa, deliberata unanimemente dal Consiglio Regionale del Lazio, il cui risultato rappresenta anche una soddisfazione personale, indirizzando tutto il mio apprezzamento, anche a nome del Consiglio, per l'impegno espresso dalle persone che hanno determinato la sua realizzazione.

Questa iniziativa vuole porsi anche come stimolo culturale verso la comunità professionale e i suoi organi di rappresentanza, in primo luogo il Consiglio Nazionale dell'Ordine e il nostro Ente di previdenza, senza dimenticare però l'Amministrazione finanziaria, nella direzione di una reciproca e preziosa collaborazione istituzionale.

* Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Dal nostro punto di vista è auspicabile che questi temi vengano trattati dai nostri organismi nazionali di rappresentanza al fine di fornire a livello generale una guida alle molteplici esigenze professionali che gli psicologi presentano anche in questo campo, che richiedono certamente un confronto con l'Amministrazione finanziaria per correggere alcune storture del sistema e per introdurre alcuni elementi necessari di riforma. Sull'Irap siamo più volte intervenuti a livello regionale, sugli studi di settore sarebbe auspicabile un intervento in sede nazionale per correggere alcuni punti controversi.

Il senso immediato di questa pubblicazione è stato dunque quello di fornire un servizio per i colleghi per sollevarli almeno dai dubbi più basilari nel campo fiscale, seguendo l'idea che territori in buona parte di noi estranei e estraniati possano essere più facilmente avvicinati a partire da una piattaforma sufficientemente familiare e nota come è l'Ordine. È dunque un volume inteso come un piccolo servizio ai colleghi, volendo dare contemporaneamente il senso di un'appartenenza e di una condivisione. Buona consultazione.

Introduzione

Mario D'Aguanno *

Questo impegno editoriale ha preso spunto dalla constatazione che, a fronte di una crescente richiesta di informazioni sugli aspetti fiscali e previdenziali della nostra professione da parte dei colleghi, è risultato difficile trovare come risposta pubblicazioni che trattassero, in modo autonomo e concreto, queste tematiche.

Si è voluto offrire, quindi, una visione panoramica che possa risultare utile a tutti, soprattutto a coloro che si avviano all'esercizio della libera professione, cercando di rendere facilmente comprensibili e applicabili i concetti esposti, facendo naturalmente ricorso sia alle fonti normative, nella sola parte che può interessare lo psicologo, sia all'esperienza personale degli autori.

Senza dubbio ogni capitolo trattato meriterebbe una specifica pubblicazione, così come ogni domanda un capitolo dedicato, oltre ad un esempio pratico degli adempimenti svolti da un ipotetico professionista nel corso di un periodo d'imposta; tuttavia si è preferita un'esposizione sintetica, che potesse favorire una migliore fruibilità del testo. Il significato e l'utilità di tale fine connota questa pubblicazione come una guida senza funzione di direttiva ufficiale, funzione che evidentemente non le può competere.

Distribuita gratuitamente a tutti gli iscritti dell'Ordine, in qualità di tesoriere mi sembra opportuno informarvi che per realizzare questa pubblicazione sono state utilizzate le somme in bilancio stanziare per le iniziative culturali.

L'orientamento che ha informato la progettazione e la realizzazione di questo volume è senz'altro la prassi professionale; l'auspicio è che possa rappresentare per tutti i colleghi una lettura interessante.

* Tesoriere dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Flavio Petitta *

Il presente lavoro nasce da una lodevole iniziativa istituzionale, al fine di fornire una rapida e sintetica guida alla conoscenza della normativa legislativa, fiscale e previdenziale inerente all'avvio della libera professione di psicologo e psicoterapeuta.

La normativa fiscale, infatti, presenta necessariamente un linguaggio ed un contenuto tecnico che può generare dubbi di interpretazione e di esatta applicazione, sino a rendere a volte impegnativo il rispetto degli adempimenti senza l'ausilio di un'assistenza qualificata.

È tuttavia doveroso segnalare il notevole impegno dell'Amministrazione finanziaria per rendere più semplice e diretto il rapporto con il contribuente, tramite i diversi servizi telematici e particolari regimi fiscali che agevolano l'avvio di un'attività.

Non di meno anche il rispetto della normativa previdenziale è un aspetto molto importante da considerare e che consiglio di soddisfare quanto prima, in quanto la vostra professione richiede una lunga formazione didattica e pratica.

Il risultato finale è una serie di domande, frutto anche di docenze per vostri colleghi, e di risposte dal contenuto prettamente pratico e concreto, con ampio spunto quindi sia alle varie pubblicazioni di quotidiani specializzati, sia alle varie istruzioni disponibili sui modelli fiscali e previdenziali, rispettando nel contempo opportune esigenze di sintesi.

Con un sincero augurio che questa lettura vi permetta di comprendere ed applicare correttamente i vari principi normativi della professione, al fine di usufruire dei diritti previdenziali e assistenziali di cui siete titolari e di rispettare un dovere etico nei confronti della clientela e della collettività.

Gli autori ringraziano fin d'ora i lettori che provvederanno a segnalare eventuali suggerimenti ed indicazioni al seguente indirizzo:

consiglio@ordinepsicologilazio.it

* Ragioniere commercialista e revisore contabile.

1. L'attività professionale dello psicologo

1. Quali aspetti fiscali e previdenziali della professione di psicologo deve conoscere chi decide di intraprendere l'esercizio della libera professione?

Certamente è opportuna, se non indispensabile, una chiara visione dei molteplici aspetti di natura fiscale e previdenziale che riguardano lo psicologo, aspetti che nella realtà professionale risultano più semplici di quanto possa sembrare.

Ciò consente anche di sfruttare ogni agevolazione prevista dalla normativa, e quindi di ottenere una pianificazione ed un significativo risparmio delle imposte da pagare, che nel caso della libera professione sono principalmente Iva, Irpef/Ire ed Irap, nonché dei contributi previdenziali Enpap.

2. Che cosa significano queste sigle?

L'**Iva** è l'abbreviazione di Imposta sul Valore Aggiunto.

È un'imposta che si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da chi esercita un'impresa o una professione, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate.

È quindi un'imposta che paghiamo, come privati cittadini, sugli acquisti di beni e servizi forniti da un imprenditore o un professionista nell'ambito della nostra vita privata.

Con l'inizio della libera professione e la conseguente attribuzione della partita Iva, lo psicologo provvede personalmente ai vari adempimenti per il versamento dell'eventuale imposta addebitata alla clientela nell'ambito dell'attività lavorativa.

L'**Irpef** è l'abbreviazione di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

È una imposta che si applica direttamente sul reddito complessivo posseduto in un periodo di imposta, che di norma si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Trae origine dalla Costituzione, in quanto ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, al fine di garantire i servizi pubblici essenziali.

Il reddito complessivo rappresenta quindi la capacità contributiva, ed è formato da una serie di redditi tra cui quello di lavoro autonomo che deriva dall'attività.

L'**Ire** è l'imposta sul reddito delle persone fisiche ed ha sostituito l'Irpef dal **1° gennaio 2005**.

I soggetti passivi dell'imposta sono:

- persone fisiche (residenti e non residenti);
- società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo e quelle ad esse equiparate (residenti e non residenti);
- enti non commerciali (residenti e non residenti).

Presupposto dell'imposta è il possesso dei redditi rientranti in una delle seguenti categorie:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo e assimilati;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Per i soggetti residenti l'imposta si applica sui redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti l'imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia.

La base imponibile è la risultante della somma dei redditi determinati secondo le regole di ciascuna categoria, al netto delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ridotta degli oneri deducibili dal reddito complessivo.

Le novità riguardano:

- una nuova tabella delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito;
- la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari;
- l'eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.

La legge finanziaria introduce, rispetto al sistema a tre aliquote fissato per l'imposta sul reddito dalle disposizioni appena esaminate, un contributo di solidarietà.

Tale contributo è pari al 4% e viene applicato sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del Tuir eccedente l'importo di 100.000 euro. Allo

stesso si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso, relative alle imposte sui redditi.

Il contributo di solidarietà, introdotto con norma autonoma e non inserito nel corpo normativo del Tuir, si configura quale ulteriore aliquota applicabile sulla parte di reddito che eccede i 100.000 euro.

Di seguito si riassumono le nuove aliquote Ire previste dalla finanziaria 2005:

Aliquote Ire	Scaglione di reddito
0%	La no tax area sale fino a 14 mila euro di reddito annuo per una famiglia con due figli a carico
23%	Fino a 26.000 euro
33%	Oltre 26.000 e fino e 33.500 euro
39%	Oltre 33.500 euro
39% + 4% contributo di solidarietà	Per i redditi superiori a 100.000 euro

L'**Irapp** è l'abbreviazione di Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

È un'imposta che si applica sulle attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o scambio di beni ovvero alle prestazioni di servizi, e che trae origine principalmente dalla necessità di finanziare a livello regionale determinati servizi pubblici.

L'**Enpap** infine è l'abbreviazione di Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi.

È un ente di diritto privato istituito per garantire le prestazioni previdenziali ed assistenziali ai propri iscritti, che concorrono mediante il pagamento di contributi in proporzione al proprio reddito professionale.

Più avanti, in questo volume, si esaminerà la normativa che regola ogni imposta, come si determina e come si effettua il relativo versamento, naturalmente senza alcuna distinzione fiscale e contributiva tra l'attività dello psicologo e quella dello psicoterapeuta.

3. Dove occorre rivolgersi per richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva?

Lo psicologo che intraprende l'esercizio della professione presenta all'Ufficio delle Entrate una dichiarazione d'inizio attività, compilando in duplice esemplare il modello AA/9 per i professionisti individuali oppure il modello AA/7 per gli studi associati.

La presentazione avviene di persona o tramite una persona delegata, in tal caso bisogna compilare la delega in calce al modello ed allegare la fotocopia

di un proprio documento di riconoscimento, fronte e retro leggibile con validità in corso, nonché tramite il servizio telematico, direttamente o presso un soggetto abilitato, ovvero il servizio postale mediante una raccomandata, allegando sempre la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento (**Riferimento Normativo 1¹**).

Nel caso di uno studio associato, occorre allegare al modello AA/7 anche una copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione.

Qualsiasi Ufficio delle Entrate è competente a ricevere la dichiarazione d'inizio attività ed il loro indirizzo è desumibile dal sito Internet:

www.finanze.it.

L'ufficio attribuisce un numero di partita Iva che viene indicato nelle fatture emesse, nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato allo stesso.

4. Quali dati bisogna indicare nel modello AA/9 oppure AA/7?

Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare **RN 2**:

- la data dell'evento;
- il volume d'affari presunto, come dato facoltativo;
- per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale che coincide con la residenza anagrafica, nonché il codice fiscale;
- per gli studi associati, la natura giuridica con il codice 2, la denominazione, il domicilio fiscale che coincide con la sede legale nonché i dati prima indicati per un associato che ne ha la rappresentanza;
- il tipo e l'oggetto dell'attività con il codice "**85.14.3 Attività professionale svolta dagli psicologi**", il luogo in cui è esercitata l'attività ed il luogo in cui è tenuta e conservata la documentazione richiesta dalla normativa fiscale;
- ogni altro elemento richiesto dal modello, con particolare riferimento alle opzioni di particolari regimi fiscali.

La dichiarazione viene presentata anche in caso di variazione di uno degli elementi sopra indicati o in caso di cessazione dell'attività, entro il termine di 30 giorni successivi alla data dell'evento.

Pertanto, se l'attività professionale inizia con data evento 10 gennaio, entro il 9 febbraio occorre presentare il modello AA/9 o AA/7, oppure se lo studio professionale viene trasferito con data evento 20 aprile, entro il 20 maggio occorre presentare il modello con il nuovo indirizzo.

Naturalmente l'inizio dell'attività va denunciato anche presso l'ufficio tri-

¹ D'ora in poi, i riferimenti normativi riportati per esteso in appendice verranno indicati con la sigla in neretto RN e il relativo numero.

buti del comune ove è ubicato lo studio professionale, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5. Quali adempimenti fiscali, a seguito dell'attribuzione del numero di partita Iva, lo psicologo deve rispettare?

Gli adempimenti in oggetto, che nel corso degli ultimi anni sono stati ridotti e semplificati con un conseguente miglioramento della qualità nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, si riassumono nei seguenti aspetti:

- registrare e conservare la documentazione relativa agli incassi e pagamenti professionali;
- presentare la dichiarazione annuale Modello Unico, in quanto comprende in un unico modello le dichiarazioni annuali Iva, Irpef/Ire ed Irap;
- versare dette imposte nelle rispettive scadenze;
- presentare la comunicazione annuale all'Enpap e pagare i relativi contributi.

Inoltre alcuni regimi fiscali limitano od esonerano dall'adempimento delle registrazioni.

6. Vi sono particolari differenze ai fini fiscali tra l'attività svolta in forma individuale e quella associata?

Lo studio associato ha una posizione fiscale autonoma rispetto ai singoli professionisti associati, e pertanto provvede agli adempimenti fiscali che sono gli stessi previsti per il singolo psicologo.

Presenta quindi il Modello Unico con particolare riferimento all'Iva ed Irap da versare, mentre ai fini Irpef/Ire determina il reddito netto di lavoro autonomo e le ritenute d'acconto subite, con l'indicazione delle quote di partecipazione ed i nominativi degli associati risultanti alla fine del periodo d'imposta e desunti dall'atto costitutivo pubblico o privato con firme autenticate.

Ogni associato provvede in via autonoma a versare l'imposta Ire determinata in base al proprio Modello Unico, e di conseguenza i contributi Enpap personali.

7. Prescindendo da ogni considerazione fiscale, quali sono i vantaggi ad esercitare la professione in forma associata?

Il vantaggio principale è quello di offrire alla clientela una tipologia di servizi diversificati e valorizzati secondo i percorsi formativi e professionali di ciascun associato.

Non di meno, una struttura associata è in grado di garantire il proseguimento dell'attività professionale, anche in presenza di circostanze che limitano per un periodo l'attività di un singolo associato, con particolare riferimento alla tutela della maternità delle libere professioniste.